

DISCIPLINARE DI ORGANIZZAZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Funzioni, attività e servizi ai sensi dell'art. 33 D.L.vo 163/2006

CAPO II - FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Art. 3 - Regole di organizzazione e funzionamento

Art. 4 - Attività di competenza dell'Ente convenzionato

Art. 5 - Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)

CAPO III – MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA

Art. 6 – Strutture Operative Decentrate - Acquisizione dei lavori, servizi e forniture in affidamento diretto

Art. 7 - Svolgimento della procedura del “cottimo fiduciario”

CAPO IV - RAPPORTI FRA SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 8 - Risorse finanziarie e ripartizione del fondo della Centrale Unica di Committenza

Art. 9 - Dotazione del personale

Art. 10 - Commissioni di gara

Art. 11 - Strumenti di comunicazione fra i contraenti

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 - Controversie e contenziosi

Art. 13 – Avvio del servizio Centrale Unica di Committenza

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente disciplinare regola l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) secondo quanto disposto dall'art. 33 , comma 3 bis, d.lgs. 12. Aprile 2006, n. 163, in attuazione delle convenzioni approvate dai Consigli Comunali e dal Consiglio dell'Unione.

Tali previsioni si applicano alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni disciplinate, anche in parte, dal d.lgs. n. 163/2006 o comunque da esso ricondotte alla gestione in base ai principi dell'ordinamento comunitario. Risultano in particolare comprese nell'ambito di applicazione del presente disciplinare, in termini specificativi rispetto a quanto prefigurato dal precedente comma:

- a) le procedure per l'affidamento di servizi di ingegneria e di architettura in base all'art. 91 del d.lgs. n. 163/2006;
- b) le procedure per l'affidamento di appalti di servizi compresi nell'allegato IIB del d.lgs. n. 163/2006;
- c) le procedure per l'affidamento di concessioni di servizi disciplinate dall'art. 30 del d.lgs. n. 163/2006;
- d) le procedure per l'affidamento di appalti di lavori e di opere compresi nell'allegato I del d.lgs. n. 163/2006, anche in forma semplificata in base all'art. 123 dello stesso Codice dei contratti pubblici;

- e) le procedure per l'affidamento di contratti di partenariato pubblico-privato, come individuati dall'art. 3, comma 15-bis del d.lgs. n. 163/2006 e come disciplinati dallo stesso Codice dei contratti pubblici e dal d.P.r. n. 207/2010, comprese le procedure ad iniziativa di soggetti privati previste dall'art. 153 del d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 278 del d.P.R. n. 207/2010;
- f) le procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e beni in economia mediante cottimo fiduciario, svolte con modalità tradizionali e fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 della presente convenzione in attuazione di quanto previsto dall'art. 23-ter del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014.

Il presente disciplinare non si applica:

- a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati in base a quanto previsto dall'art. 7, commi 6 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001, nonché in base alle disposizioni regolamentari dei singoli enti disciplinanti le collaborazioni autonome;
- b) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Comuni associati in base all'art. 12 della legge n. 241/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri; a tal fine si considerano come erogazioni di contributi i provvedimenti che rispettino le condizioni individuate dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013.
- c) alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni effettuate attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
- d) alle procedure di affidamento di lavori effettuate da parte di un concessionario servizi ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 163/2006;
- e) alle procedure di affidamento di lavori a scomputo di oneri di urbanizzazione effettuate da parte di un operatore economico privato ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 163/2006 e fermo restando quanto stabilito dall'art. 16 del d.P.R. n. 380/2001 in relazione all'affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria;
- f) alle procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori fattispecie particolari connesse a finanziamenti pubblici individuate dall'art. 32, comma 1 del d.lgs. n. 163/2006 e da altre disposizioni di legge;
- g) alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni effettuate da aziende speciali (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. n. 267/2000), organizzazioni consortili (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 267/2000 e dotati di soggettività giuridica), fondazioni, associazioni, società, sia a capitale interamente pubblico sia a capitale misto pubblico-privato, costituite o partecipate dai singoli Comuni associati;
- h) alle spese economiche.

La presente convenzione non si applica a tutte le procedure finalizzate all'affidamento di contratti non disciplinate dal d.lgs. n. 163/2006 o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo gara, con riferimento alle fattispecie individuate dall'art. 25 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 e dal relativo allegato esplicativo, nonché dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4/2011.

Art. 2 – Funzioni, attività e servizi ai sensi dell'art. 33 D.L.vo 163/2006

1. La Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), come previsto nella convenzione per l'istituzione della stessa, cura la gestione della procedura di gara e svolge le seguenti attività e servizi:

- a) acquisizione del CIG tramite un referente della CUC operante presso l'ente convenzionato in qualità di struttura decentrata della C.U.C. stessa, ed individuato con provvedimento del Coordinatore Responsabile della CUC;
- b) indizione della gara sulla base della documentazione approvata con determinazione del R.U.P dell'Ente convenzionato.;
- c) cura degli adempimenti connessi allo svolgimento della procedure di gara in ogni sua fase, (redazione verbali di gara, verifica in sede di gara del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa,) ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici;
- d) risposta alle eventuali FAQ pervenute in sede di pubblicazione dei bandi ed avvisi di gara e relative all'espletamento della procedura di gara;
- e) provvedere con proprio atto alla nomina della commissione giudicatrice secondo quanto previsto nel successivo art. 14.
- f) provvedere all'aggiudicazione provvisoria attraverso l'approvazione dei verbali di gara;
- g) collaborazione alla gestione degli eventuali contenziosi aventi ad oggetto l'espletamento della procedura di gara;
- h) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento dell'obiettivo di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure;
- i) cura dei servizi all'utenza;
- j) gestione delle risorse finanziarie relative alle procedure di gara;
- k) stipula di accordi, convenzioni, protocolli di intesa, adesioni con altri Enti o associazioni;
- l) ulteriori compiti che l'Amministrazione affiderà alla funzione associata.

CAPO II – FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Art. 3 – Regole di organizzazione e funzionamento

1. L'organizzazione ed il funzionamento della C.U.C. si uniforma completamente, ai sensi dell'art. 107 del D.L.vo 267/2000, al principio di separazione tra i poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo che spettano agli organi di governo degli enti associati, i quali lo esercitano direttamente o tramite la Conferenza dei Sindaci, ed i poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica che spettano ai dirigenti degli stessi enti ed in particolare al responsabile della C.U.C. ed ai R.U.P. per ogni lavoro, fornitura e servizio.

2. La C.U.C. è operativa presso l'Unione di Comuni Cinquecittà in P.zza Sturzo, Piedimonte San Germano, che dispone la protocollazione di tutti gli atti di gara, utilizzando un apposito registro di protocollo e provvede a mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate.

3. Gli enti convenzionati inviano apposita richiesta di effettuazione della gara, allegando: delibera di approvazione del progetto, documenti tecnico-progettuali (in formato cartaceo e digitale), capitolato speciale d'appalto, P.S.C. (Piano Sicurezza e Coordinamento) o D.U.V.R.I. (Documento Unico Valutazione Rischi e Interferenze) con indicazione dei costi di sicurezza, determina del R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) di approvazione degli schemi di bando e di richiesta di attivazione della procedura di gara tramite C.U.C. di cui al successivo articolo 5 commi 2 e 3. La graduatoria di priorità è determinata dall'ordine cronologico di protocollazione delle richieste in arrivo alla C.U.C., salvo particolari e motivate ragioni di urgenza indicate dal RUP nella determina stessa e comunque non imputabili colpevolmente all'Amministrazione procedente.

4. La C.U.C. si impegna, entro 20 giorni dalla ricezione degli atti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b) del presente regolamento, ad attivare la procedura di gara.
5. La C.U.C. indice con proprio provvedimento la gara e provvede contestualmente alla presa d'atto dei bandi di gara o delle lettere di invito, approvati e trasmessi dal Comune convenzionato, in maniera tale da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro tempi previsti dalla normativa vigente e comunque, qualora possibile, nel rispetto delle esigenze rappresentate dalle amministrazioni aggiudicatrici. Il bando sarà sottoscritto dal R.U.P. del Comune convenzionato.
6. La C.U.C. provvede a comunicare all'Ente convenzionato le spese che dovrà sostenere per la pubblicità legale su organi d'informazione nazionali e locali.
7. La C.U.C. custodisce e mette a disposizione dell'Ente convenzionato tutti gli atti originali relativi alla procedura di gara, ai fini della emissione degli atti consequenziali.

Art. 4 – Attività di competenza dell'Ente convenzionato

1. L'Ente convenzionato mantiene tra le proprie competenze:
 - a) la nomina del responsabile unico del procedimento (RUP) ex art. 10 del d.lgs. n. 163/2006;
 - b) la programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture, la redazione e l'approvazione dei progetti e di ogni atto e elaborato che ne costituiscono presupposti, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;
 - c) la scelta della procedura, la redazione dei bandi e dei capitolati;
 - d) l'adozione della determina a contrattare con l'approvazione dei bandi di gara o delle lettere d'invito e la richiesta di attivazione della procedura;
 - e) la redazione degli avvisi da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e degli estratti da pubblicare sui quotidiani;
 - f) la trasmissione alla CUC di tutta la documentazione di cui ai punti a, b, c, d, e;
 - g) l'individuazione con una nota a firma del R.U.P. di due componenti della commissione giudicatrice o la eventuale delega di tale nomina al responsabile C.U.C. nei casi previsti dalla vigente normativa;
 - h) l'adozione della determina di aggiudicazione definitiva e le relative comunicazioni alle ditte partecipanti;
 - i) la verifica successiva del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa nei confronti dell'aggiudicatario e del concorrente che segue in graduatoria;
 - j) la stipulazione del contratto di appalto, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata;
 - k) l'affidamento della direzione dei lavori o dell'esecuzione dei servizi;
 - l) ogni adempimento connesso alla corretta esecuzione dei lavori, servizi e forniture ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamenti;
 - m) il collaudo statico e tecnico-amministrativo delle opere;
 - n) comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall'art. 7 del D.Lgs. n. 163/2006;
 - n) monitoraggio dell'esecuzione del contratto, in specie per la redazione di eventuali varianti in corso d'opera, ritardi sui tempi di esecuzione dei lavori, richieste di maggiori compensi da parte delle imprese aggiudicatarie degli appalti;
2. L'Ente convenzionato comunica alla C.U.C., entro 30 giorni dall'approvazione dei bilanci di previsione, gli elenchi delle opere e dei servizi di cui prevede l'affidamento nel corso dell'anno.
3. Nell'eventualità di appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente convenzionato si fa carico degli oneri economici riservati a eventuali esperti esterni interpellati a discrezione della C.U.C. nell'ambito della commissione giudicatrice. Tali oneri verranno inseriti nei

quadri economici di spesa dei singoli interventi e nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente convenzionato.

Art. 5 – Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)

1. L'Ente convenzionato nomina il R.U.P. (ex art. 10 d.lgs. n. 163/2006) per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, individuandolo, di norma, nella figura del dirigente o responsabile del servizio interessato all'espletamento della gara di affidamento dei lavori o fornitura di beni/ e servizi relativamente al settore di competenza.
2. Il R.U.P. designato emana il provvedimento con il quale si richiede l'attivazione della procedura di ciascun intervento.
3. L'atto con il quale si richiede alla C.U.C. di procedere agli adempimenti di sua competenza deve contenere l'indicazione dell'opera, servizio o fornitura da affidare, della relativa copertura finanziaria, dei tempi entro i quali devono essere eseguiti, dei codici C.U.P. dell'intervento e dell'impegno alla erogazione delle quote di rimborsi spettanti alla C.U.C. di cui al successivo articolo 13.
4. Al R.U.P. è demandata la responsabilità della individuazione e comunicazione dei due commissari dell'ente convenzionato oltre che del Presidente della Commissione stessa qualora il Responsabile coordinatore della CUC decida, per esigenze organizzative, di non partecipare ai lavori della Commissione di gara.

CAPO III – MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA

Art. 6 –Strutture Operative Decentrate - Acquisizione dei lavori, servizi e forniture in affidamento diretto

1. La C.U.C. assegna a Strutture Operative Decentrate, istituite presso i singoli enti, le procedure di acquisto di beni, servizi e lavori fino a € 40.000. A tal fine, il R.U.P. procede, per nome e per conto della CUC, previo apposito provvedimento del Responsabile della CUC, all'acquisizione del CIG, all'affidamento diretto inserendo nel testo della determinazione la dicitura che viene provveduto all'acquisto, al servizio o al lavoro ai sensi dell'art.6, comma 1, del disciplinare per l'organizzazione della C.U.C. scegliendo la ditta affidataria. Il RUP dovrà, altresì, provvedere tramite pec alla comunicazione al Responsabile della CUC dell'oggetto dell'affidamento, dell'importo e dei relativi atti.

Entro i successivi due giorni, qualora venissero rilevate violazioni di legge o di regolamento, il Responsabile della CUC ne informerà tramite pec il R.U.P. per le necessarie operazioni di autotutela.

2. I Responsabili individuati da ciascun ente per la gestione delle funzioni di cui al paragrafo precedente sono direttamente e personalmente responsabili degli atti adottati.

3. Per spese inferiori ad € 40.000,00, IVA esclusa, per le quali non si stabilisce di ricorrere all'affidamento diretto di cui al precedente comma 3, il Comune convenzionato comunica alla CUC la volontà di attivare un cottimo fiduciario, inviando tutta la documentazione necessaria, o un'indagine di mercato formale. Nel caso dell'indagine di mercato la CUC provvederà alla pubblicazione dell'avviso sul sito dell'Unione, oltre che su quello dell'ente convenzionato a cura dell'ente stesso, alla ricezione dei preventivi e alla trasmissione degli stessi al Comune convenzionato. Il Comune convenzionato sulla base dei preventivi raccolti potrà procedere all'affidamento diretto, con la procedura indicata al precedente punto 3.

4. Per spese superiori ad € 40.000,00 e fino ad un massimo di € 200.000,00 per lavori e di € 211.000,00 per forniture e servizi vengono invitate a partecipare al cottimo fiduciario almeno cinque ditte che operano sul campo.

5. Qualora si tratti di un bene o di un servizio caratterizzato da nota specialità in relazione alle specifiche tecniche od alle caratteristiche di mercato, o in casi di urgenza motivata e dovuta a cause non imputabili al committente, si potrà prescindere dalla richiesta di una pluralità di preventivi e procedere all'affidamento diretto di cui al precedente comma 3. E' necessario in tal caso eseguire una preventiva indagine di mercato, procedura informale le cui risultanze devono essere documentate in una relazione del R.U.P., che si effettua, fra l'altro, o con l'acquisizione informale di preventivi, o con la verifica dei listini pubblicati dalle Camere di commercio o dei prezzi esposti negli acquisti on-line dei siti commerciali internet o dei prezzi pubblicati da riviste specializzate o ancora con riferimento ai prezzi praticati ad altre amministrazioni; essa è volta ad accertare, con la verifica delle condizioni di mercato effettuate con qualsiasi strumento idoneo, l'economicità dell'acquisto che si intende effettuare.
6. Nella scelta delle Ditte da interpellare si tiene conto dei criteri di competenza, trasparenza, parità di trattamento e rotazione. Possono essere adottati, nell'ambito delle prescrizioni stabilite dalla legge, sistemi di scelta degli operatori economici tramite avvisi di preinformazione o l'istituzione di appositi elenchi di ditte.
7. Può essere effettuata la stessa procedura negoziata per gli stessi servizi o forniture per conto di più comuni convenzionati, previo loro assenso e purché i tempi di prestazione o di consegna siano coincidenti e gli importi di tali servizi o forniture non superino complessivamente il limite di cui al comma 1.
8. Le gare ufficiose possono essere espletate anche per via telematica "on line", con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 7 – Svolgimento della procedura del "cottimo fiduciario"

1. Le lettere d'invito alla presentazione dei preventivi contengono di norma:
- a) l'oggetto della prestazione;
 - b) le caratteristiche tecniche e le qualità del lavoro, servizio o fornitura richiesti;
 - c) le modalità di esecuzione;
 - d) le modalità ed i tempi di pagamento;
 - e) le eventuali garanzie richieste fino al 10% dell'importo dell'aggiudicazione, da costituirsi mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, che sarà svincolata all'approvazione del certificato di collaudo o ad avvenuta di regolare esecuzione della prestazione richiesta;
 - f) il prezzo indicativo o a base d'asta;
 - g) i criteri di aggiudicazione;
 - h) la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni previste nella lettera d'invito e di uniformarsi alle vigenti disposizioni di legge;
 - i) tutti quegli altri elementi che si rendano necessari per la particolarità del lavoro, del servizio o della fornitura da acquisire.
2. I punti di cui al comma 1 del presente articolo possono anche essere contenuti in un capitolato o in un disciplinare tecnico.
3. Tali lettere sono redatte e approvate dal Comune convenzionato e poi trasmesse alla CUC per l'indizione della procedura stessa.

CAPO IV – RAPPORTI FRA SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 8 – Risorse finanziarie e ripartizione del fondo della C.U.C.

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni sono a carico dei rispettivi Enti convenzionati.
2. Le somme assegnate alla C.U.C. da parte degli Enti convenzionati debbono essere individuate preventivamente nei quadri economici di progetto alla voce "Spese generali" tra le "Somme a disposizione" o nella stima dei costi per ciascun lavoro, servizio o fornitura da affidare. L'entità di

tali somme è pari all' 1% dell'importo posto a base di gara con l'eccezione degli affidamenti fino a € 40.000,00 le cui procedure sono gestite per conto della CUC da parte dell'Ente convenzionato.

Le suddette somme, così come l'incentivo previsto per il personale al successivo comma 4, sono dovute alla C.U.C. anche nel caso la procedura di gara risulti terminare senza aggiudicazione per mancanza di offerte od altra motivazione non attribuibile alla stessa C.U.C.

3. Le somme di cui al precedente comma 2 sono integrate ulteriormente da parte degli Enti convenzionati in caso di acquisto da parte della C.U.C. di attrezzature informatiche necessarie all'assolvimento delle proprie funzioni. La C.U.C. provvede all'acquisto del suddetto materiale e trasmette agli Enti la relativa fattura ad essa intestata per il successivo rimborso, suddiviso tra ciascun comune convenzionato in proporzione alla dimensione demografica (50%).

4 Al personale tecnico-amministrativo della CUC è dovuta una quota pari al 10% dell'incentivo di cui all'art. 92 comma 5 del D.L.vo 163/2006 individuato nel quadro economico del progetto dei lavori.

5. Le spese delle pubblicazioni degli avvisi di gara e delle relative risultanze (anche se soggette a rimborso da parte dell'appaltatore), di pagamento della tassa di gara all'Autorità di Vigilanza C.P., quelle relative alle Commissioni giudicatrici, nonché eventuali ulteriori spese concordate ma non previste ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono a carico dell'Ente convenzionato che provvederà a includerle nei quadri economici di progetto come previsto dall'art. 16 D.P.R. 207/2010 provvedendo ai relativi pagamenti come previsto dal comma 2 del presente articolo.

6. Le spese relative alla eventuale nomina di esperti esterni a supporto di commissioni di gara da aggiudicare con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui al precedente art. 4 comma 4, verranno inserite dal Comune interessato nel quadro economico di progetto e dallo stesso rimborsate all'Unione con le modalità stabilite dal presente articolo ed indicate nel previsto atto aggiuntivo.

7. Non rientrano tra le spese soggette a ripartizione e rimborso di cui al presente articolo, quelle riguardanti la partecipazione del rappresentante di ciascun Comune convenzionato alle commissioni di gare di cui al successivo articolo 14 in quanto reciprocamente compensate.

8. La C.U.C. redige un rendiconto delle procedure di gara effettuate, dei costi sostenuti e dei rimborsi di cui ai precedenti commi ricevuti, per ciascun esercizio finanziario entro il 28 febbraio dell'anno successivo e lo invia agli Enti interessati.

9. Le somme di cui ai precedenti commi devono essere rimborsate da ciascun Comune associato alla C.U.C. nel termine di trenta giorni dalla richiesta con allegata nota spese indirizzata agli stessi. Decorso sessanta giorni da tale richiesta senza che sia avvenuto il rimborso, l'ufficio ragioneria dell'Unione provvederà alla riscossione esecutiva di tale somma con eventuale addebito degli interessi di mora e la C.U.C. interromperà comunque ogni procedura di gara a favore del Comune associato debitore sino alla avvenuta liquidazione di quanto dovuto.

Art. 9 – Dotazione del personale

1. I Comuni convenzionati assicurano la dotazione delle risorse umane alla C.U.C., regolamentando, in caso di necessità e con atto separato interno, gli ulteriori aspetti economici connessi al funzionamento della struttura.

2. Sono assegnati stabilmente alla C.U.C. i dipendenti in organico nell'Unione Cinquecittà. Sono assegnati altresì all'Ufficio della Centrale di committenza i referenti della CUC operanti presso gli enti convenzionati ed individuati con provvedimento del Coordinatore Responsabile della CUC, ai sensi dell'art. 6, ed i dipendenti di ogni Comune con l'incarico di RUP, responsabili delle rispettive Aree organizzative di competenza o da questi delegati di cui al successivo art. 10 comma 2.

In caso di assenza, impedimento, pensionamento, licenziamento, dimissioni di uno di tali dipendenti e sino al loro reintegro, si provvede alla loro sostituzione momentanea con altro personale dei Comuni convenzionati.

3. Il Coordinatore Responsabile della C.U.C. sarà individuato dal Presidente dell'Unione con proprio decreto. Le spese derivanti da eventuali oneri aggiuntivi relativi alla retribuzione di

posizione attribuita al Coordinatore della Cuc saranno ripartite tra i Comuni convenzionati in proporzione alla dimensione demografica (50%).

Art. 10 – Commissioni di gara

1. La nomina della commissione è effettuata con determinazione del coordinatore della C.U.C.
2. Nel caso di aggiudicazione tramite criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nei modi stabiliti dall'art. 84 d.lgs. 163/2006, la Commissione di gara è composta dal presidente, nella persona del responsabile della C.U.C. o di altro dipendente della C.U.C., e da n. 2 componenti individuati dal Comune convenzionato. Qualora il Responsabile della C.U.C. decida di non partecipare ai lavori della Commissione di gara, il Comune convenzionato dovrà provvedere anche all'individuazione del Presidente di Commissione. Almeno un componente deve essere un tecnico dell'Ente convenzionato. Nel caso di indisponibilità o contemporaneità di più gare, i componenti possono essere sostituiti da altri designati dal Responsabile C.U.C. tra dipendenti dell'Unione o dei Comuni convenzionati.
3. Le sedute delle commissioni di gara sono pubbliche e comunicate a mezzo mail/fax al Comune interessato e sul sito internet dell'Unione e dello stesso Comune interessato.

Art. 11 – Strumenti di comunicazione fra i contraenti

1. I Sindaci o loro delegati dei Comuni convenzionati si riuniscono di norma annualmente tramite apposita conferenza al fine di analizzare le attività svolte dalla Centrale Unica di Committenza.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 – Controversie e contenziosi

1. Eventuali controversie da parte di soggetti terzi sotto qualsiasi forma, quali ricorsi amministrativi o giudiziari, sono trattate direttamente dall'Ente convenzionato per il quale è stata espletata la procedura di gara, previa relazione scritta all'Ente stesso fornita dalla C.U.C. se attinente alle attività di cui all'art. 2 del presente regolamento. Gli eventuali conseguenti oneri economici sono a carico dell'Ente convenzionato che vi provvederà utilizzando le somme accantonate ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 15 ottobre 2010 n. 207 e a tal fine inserite nel quadro economico del progetto e nel bilancio dell'Ente. La C.U.C. assiste e collabora comunque con l'ente convenzionato nella azione difensiva da questo intrapresa e può intervenire direttamente nel contenzioso qualora lo stesso riguardi attività ordinarie di cui all'art. 2 del presente regolamento.
2. Per eventuali controversie in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente regolamento, le parti si impegnano a esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Ove il tentativo non riuscisse, le controversie debbono essere devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice competente.

Art. 13 - Avvio del servizio Centrale Unica di Committenza

La C.U.C. entrerà in funzione con decorrenza dall'approvazione del presente regolamento da parte dell'Unione e degli Enti convenzionati e saranno di sua competenza tutte le procedure di cui al precedente articolo 2 relative alle gare da bandire con decorrenza dalla stessa data da parte dei Comuni convenzionati